



**IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA -
DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA
(di seguito anche Direzione Generale)**

E

**LA REGIONE DEL VENETO
(di seguito anche Regione)**

VISTA la direttiva 2008/50/CE del parlamento europeo e del consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che prevede obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, nonché mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, che ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, concernente il "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019", come modificato dall'articolo 13 comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

VISTO l'art. 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio triennale 2018-2020" con il quale è stato disposto il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO il D.P.C.M. 28 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 28 del 20/02/2019, che ha stabilito la ripartizione del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, prevedendo nell'allegato 1, lettera b), l'assegnazione, al Ministero dell'Ambiente, di una quota di euro 10.560.000 per l'anno 2018, di euro 25.500.000 per l'anno 2019, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 43.940.000 euro per il 2022, per un totale di 180.000.000,00 (settore di spesa di cui all'allegato 1, lettera b) mobilità sostenibile e la sicurezza stradale);

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto direttoriale RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 con il quale, ai fini dell'utilizzo delle risorse destinate al Ministero dell'ambiente previste dall'allegato 1, lettera b) "mobilità sostenibile e sicurezza stradale" del D.P.C.M. 28 novembre 2018, è stato istituito un programma di finanziamento, pari ad euro 180.000.000,00, volto a promuovere il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e conseguentemente la qualità dell'aria nel territorio delle Regioni del Bacino Padano;

CONSIDERATO che a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare disposta con il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, le competenze di cui al decreto direttoriale RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 sono transitate dall'ex Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento alla Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria (Direzione Generale);



cee95621



VISTO l'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 che, nel prevedere la ripartizione delle risorse tra le Regioni del Bacino Padano, dispone l'assegnazione, alla Regione Veneto, di una somma pari ad euro 41.072.034,00;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del decreto direttoriale RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 che prevede, in capo alla Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria, l'obbligo di sottoscrivere uno specifico Accordo con ciascuna Regione del Bacino Padano, avente ad oggetto la disciplina dei tempi e delle modalità relative all'attuazione degli interventi previsti e all'erogazione delle risorse di cui al citato programma di finanziamento;

CONSIDERATO che l'adempimento degli impegni previsti negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto direttoriale RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 costituisce condizione per il trasferimento dei finanziamenti;

VISTO il "Progetto di investimento TPL" presentato dalla Regione Veneto, acquisito con prot. n. 65633/MATTM del 24 agosto 2020, integrato con nota prot. n. 88997/MATTM del 3 novembre 2020 ed approvato preliminarmente con nota prot. n. MATTM/90604 del 5 novembre 2020;

CONSIDERATO che si sono determinate le condizioni previste dal decreto direttoriale RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 per la stipulazione di un accordo tra la Direzione Generale e la Regione nel quadro della procedura di finanziamento ivi disciplinata;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 15;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Deliberazione della giunta regionale n. 826 del 23 giugno 2020 del Veneto contenente il "Riparto delle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale destinate alla Regione del Veneto con decreto prot. n. RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 del Direttore della ex Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare".

stipulano il seguente accordo

Articolo 1 (Oggetto dell'accordo)

1. Il presente accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto direttoriale RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 e s.m.i, individua, per la Direzione Generale e per la Regione, destinataria dei finanziamenti previsti dal medesimo decreto, i rispettivi impegni, disciplinando i tempi e le modalità relativi all'attuazione degli interventi previsti e all'erogazione delle risorse.

2. Gli interventi per cui la Regione é destinataria dei finanziamenti, ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 4 del decreto direttoriale RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019, sono individuati nell'allegato I al presente accordo, con l'indicazione dei relativi costi stimati e delle relative quote di finanziamento e delle tempistiche previste per la realizzazione.

Articolo 2 (Impegni della Regione)



cee95621



1. Ai fini del presente accordo e per l'attuazione degli interventi individuati nell'allegato I, secondo le tempistiche definite nell'allegato II, la Regione rispetta gli impegni elencati nel comma 2 del presente articolo.
2. Con riferimento alla realizzazione degli interventi del "Progetto di investimento TPL" la Regione si impegna a:
 - a) stipulare entro il 31 dicembre 2022 gli accordi di programma con gli enti affidanti i servizi di TPL o con gli enti da questi delegati con vincolo di destinazione d'uso dei finanziamenti alle aziende affidatarie dei servizi stessi (aziende del TPL), informando tempestivamente la Direzione Generale dell'avvenuta stipula;
 - b) comunicare alla Direzione Generale, entro il 31 marzo 2023, l'avvenuta stipula degli accordi di fornitura degli autobus da parte delle aziende del TPL individuate negli accordi di cui alla precedente lettera a);
 - c) comunicare alla Direzione Generale, entro il 30 settembre 2023, l'avvenuto completamento delle operazioni di acquisto, immatricolazione e rottamazione degli autobus da parte delle aziende del TPL;
 - d) trasmettere alla Direzione Generale, entro il 31 dicembre 2023, a corredo dell'istanza di pagamento, una relazione di monitoraggio sull'attuazione del progetto comprovante l'avvenuta consegna degli autobus, l'erogazione, da parte della Regione agli enti affidanti, del totale del contributo spettante alle Aziende del TPL, ed il rispetto del cronoprogramma di cui all'allegato II e contenente le fatture quietanzate, relative alle spese di acquisto dei mezzi, e copia delle carte di circolazione con l'indicazione del vincolo di destinazione d'uso al trasporto pubblico locale per la durata prevista dagli ordinamenti regionali vigenti, nonché i certificati di rottamazione degli autobus sostituiti.
3. Il rispetto degli impegni previsti dal presente articolo è condizione per il trasferimento del finanziamento, fatta salva la facoltà per la Regione di richiedere eventuali motivate proroghe dei termini ivi previsti. In caso di invio di dati non completi la Direzione Generale richiede le necessarie integrazioni.

Articolo 3 (Impegni della Direzione Generale)

1. Ai fini del presente accordo la Direzione Generale provvede al trasferimento dei finanziamenti alla Regione, nella misura massima di euro 41.072.034,00, nei tempi, nei modi ed alle condizioni previsti dall'articolo 5 del decreto direttoriale RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 ed esplicitati nel comma 2 del presente articolo.
2. La Direzione Generale si impegna a:
 - a) corrispondere alla Regione, entro 60 giorni dall'avvenuta sottoscrizione del presente Accordo e su richiesta della Regione stessa, presentata entro e non oltre 45 giorni dalla predetta sottoscrizione, una anticipazione pari al 20% dell'importo assegnato;
 - b) ricevere, valutare e, ove nulla osti, approvare l'istanza di pagamento del saldo presentata dalla Regione;
 - c) segnalare tempestivamente, e comunque entro 45 giorni dalla ricezione, eventuali carenze dell'istanza di pagamento del saldo presentata dalla Regione, ostantive all'erogazione del saldo medesimo, contestualmente assegnando alla stessa un opportuno termine per la presentazione delle necessarie integrazioni;
 - d) corrispondere alla Regione, nei limiti e nei tempi consentiti dalle disponibilità di bilancio, previa approvazione dell'istanza di pagamento del saldo dalla stessa presentata, e comunque non oltre giugno 2024, il saldo del contributo spettante.



cee95621



Articolo 3-bis
(Finanziamento di dispositivi tecnologici a bordo degli autobus)

1. Alla spesa ammissibile degli autobus acquistati concorrono le eventuali spese per l'acquisto, separato rispetto al veicolo, dei seguenti tipi di dispositivi tecnologici:
 - a. dispositivi per il rilevamento della posizione dell'autobus durante la corsa;
 - b. dispositivi per il conteggio dei passeggeri in salita e in discesa;
 - c. validatrici elettroniche;
 - d. telecamere per la videosorveglianza;
 - e. dispositivi antincendio intesi come sistemi di spegnimento incendio che agiscono nel vano motore.
2. Le condizioni alle quali i dispositivi di cui al comma 1 costituiscono spesa ammissibile a contributo sono:
 - a. i dispositivi devono essere installati sugli autobus oggetto di contributo;
 - b. le fatture riguardanti le forniture dei dispositivi debbono contenere l'indicazione dei numeri di telaio degli autobus sui quali gli stessi sono stati installati;
 - c. qualora non sia possibile soddisfare la precedente condizione, ad esempio perché i dispositivi vengono installati da un soggetto terzo rispetto al fornitore degli stessi, dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'azienda di trasporto che attesti che i dispositivi rendicontati sono stati installati sugli autobus oggetto di contributo, precisando numero e tipologia di dispositivi di cui è dotato ciascun veicolo.
3. Non costituisce spesa ammissibile la spesa per la manodopera necessaria ad installare i dispositivi di cui al comma 1.

Articolo 4
(Poteri di monitoraggio, controllo e revoca)

1. La Direzione Generale assicura il monitoraggio dell'attuazione del presente accordo.
2. Per consentire alla Direzione Generale di monitorare l'attuazione del presente accordo, la Regione, con cadenza annuale, a partire da giugno 2022, trasmette una relazione descrittiva dello stato di avanzamento delle attività.
3. La Direzione Generale dispone la revoca anche parziale dei finanziamenti relativi agli interventi per i quali l'attuazione non rispetti i tempi, anche prorogati ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto direttoriale RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019, o le modalità previste da tale decreto e dal presente accordo.

Articolo 5
(Integrazioni e modifiche)

1. È fatta salva la facoltà per le Parti di integrare o modificare consensualmente in ogni momento il contenuto del presente Accordo.

Articolo 6
(Comunicazioni)



cee95621



1. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere effettuate per posta elettronica certificata, utilizzando gli indirizzi CLEA@pec.minambiente.it e infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it.

Articolo 7
(Durata ed efficacia dell'accordo)

1. Il presente accordo ha una durata di quarantotto mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione ed è efficace tra le parti dalla data in cui la Direzione Generale comunica alla Regione l'avvenuta registrazione dello stesso da parte della Corte dei conti. La Direzione Generale provvede tempestivamente a tale comunicazione.

Articolo 8
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente accordo si rinvia a quanto previsto nel decreto direttoriale RINDEC-2019-0000207 del 27/12/2019 e s.m.i.

Articolo 9
(Informazione del pubblico)

1. Al fine di assicurare l'informazione del pubblico in merito ai contenuti del presente accordo, la Direzione Generale e la Regione provvedono a garantire il rispetto di quanto previsto dagli adempimenti in merito agli obblighi sulla trasparenza delle Pubbliche amministrazioni.



cee95621



ALLEGATO I

Schema degli interventi ammessi al finanziamento

Descrizione dell'intervento	Alimentazione	Costo stimato complessivo dell'intervento (€)	Quota finanziata dalla Direzione Generale (€)	Date previste per la realizzazione dell'intervento
Acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano ad alimentazione elettrica o alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di classe di omologazione Euro VI con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico locale urbano e suburbano (Art. 4, comma 1, lettera b) D.D. 207/2019)	Elettrica			Entro il 30 giugno 2023
	Metano			Entro il 30 giugno 2023
Acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 di classe di omologazione Euro VI destinati al trasporto pubblico urbano e suburbano nel territorio di Comuni caratterizzati da un campo di variazione altimetrica rilevata dal Modello Digitale di Elevazione (DEM) superiore a 400 metri, con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico urbano o suburbano (Art. 4, comma 1, lettera c) D.D. 207/2019)	Gasolio			Entro il 30 giugno 2023
Acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici o di omologazione Euro VI destinati al trasporto pubblico interurbano con contestuale rottamazione di un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro IV od inferiore e destinati al trasporto pubblico interurbano (Art. 4, comma 1, lettera d) D.D. 207/2019)	Elettrica			Entro il 30 giugno 2023
	Metano			Entro il 30 giugno 2023
	Gasolio			Entro il 30 giugno 2023
TOTALE:				



cee95621



